

Il Gruppo di Lavoro sui controlli dell'ODCEC di Ivrea, Pinerolo e Torino, anche con l'ausilio del Collega Gustavo DESANA, ha ritenuto di predisporre una breve nota sulla questione (peraltro aperta) dei compensi attribuiti al Collegio Sindacale.

In vista della prossima stagione assembleare, si pone il problema di quale comportamento adottare qualora si renda necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale (non incaricato del controllo legale dei conti) e dovendo di conseguenza determinarne il compenso.

Ma le problematiche non si fermano certamente qui, visto che si pongono ulteriori questioni.

Come noto il primo comma dell'art. 9 del Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) ha abrogato le tariffe professionali: come conseguenza, in riferimento, ai compensi dei Sindaci si sono create tre diverse problematiche.

Cosa fare dei Collegi già nominati ante abrogazione tariffa, per i quali i compensi erano "a tariffa"? Su quali criteri un organo giurisdizionale dovrà basarsi per liquidare il compenso di un Sindaco? Come determinare i compensi dei Collegi di nuova nomina?

Per i Collegi Sindacali nominati prima dell'abrogazione delle tariffe professionali, per i quali la determinazione del compenso faceva riferimento appunto all'ormai abrogata tariffa, il chiarimento della dottrina è quello di considerare – limitatamente a questa casistica – ancora valida la precedente tariffa fino alla scadenza del triennio di nomina, in quanto il consenso tra le parti sul criterio di determinazione del compenso si è formato quando la stessa era ancora in vigore (tesi tra l'altro confermata nella circolare Assonime n.9 del 14 aprile 2011).

Per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, la risposta è arrivata con il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, che all'art. 29 stabilisce l'entità dei compensi sulla base di alcuni parametri dimensionali.

Per i Collegi Sindacali che si apprestano quindi ad essere nominati con le prossime assemblee, il compenso è da ritenersi liberamente concordabile tra le parti; tuttavia nella libera determinazione del compenso le parti potrebbero trovare un utile riferimento nei parametri individuati dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 n. 140.

Risulta comunque opportuno, in fase di nomina, stabilire l'esatto criterio di determinazione del compenso, sia esso basato sui parametri del D.M. 140/2012, sia esso stabilito in misura diversa.

In particolare il primo comma dell'art. 29 del D.M. 140/2012 recita: "1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili."

Ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto, per "attività" si intende il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, mentre per "componenti positivi di reddito lordi" si intende la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

- 1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (in breve, le voci A.1 + A.5 del C.E.);
- 2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
- 3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
- 4) il valore complessivo dei proventi straordinari.

Effettuato il calcolo, si consulerà quindi il riquadro 11 della tabella C, che individua il compenso sulla base della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Poiché tale calcolo prescinde dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o alle assemblee, dall'esecuzione di controlli di bilancio o dal controllo dell'osservanza della legge e dello statuto in occasione delle verifiche trimestrali, potrebbe essere opportuno, in fase di nomina del Sindaco, stabilire un criterio di ripartizione del compenso tra le suddette attività, così da facilitare i conteggi in caso di dimissioni e ingresso in corso d'anno di un Sindaco diverso.

Determinato il compenso "base" del Sindaco, sul fronte delle "maggiorazioni" il decreto in esame prevede un aumento fino al 50% delle percentuali di liquidazione per il Presidente del Collegio Sindacale ed un aumento fino al 100% delle percentuali di liquidazione per il Sindaco Unico.

Relativamente ai controlli in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione di cui alla tabella C sono ridotte fino alla metà.

Posto che in tutti i citati casi di maggiorazione/riduzione il decreto utilizza sempre l'espressione "le percentuali di liquidazione stabilite in tabella [...] sono aumentate" o "sono ridotte", considerato anche che il primo scaglione (sommatoria tra attività e

componenti positivi di reddito lordi inferiore a 5.000.000) non ha alcuna percentuale bensì un importo oscillante tra 6.000 euro e 8.000 euro, parrebbe dubbio se il primo scaglione sia interessato o meno dalle suddette maggiorazioni/riduzioni “delle percentuali di liquidazione”.

Un'interpretazione letterale del decreto porterebbe a ritenere tale parte di compenso “fissa”, applicando le maggiorazioni e le riduzioni solo per la parte di compenso eccedente; ciò comporterebbe evidenti effetti distorsivi: in una piccola impresa che si collochi nel primo scaglione (<5 milioni) il compenso del Presidente del Collegio coinciderebbe con quello dei Sindaci effettivi; peraltro, secondo questa impostazione, un Sindaco unico percepirebbe un compenso pari a quello di un Sindaco effettivo di un Collegio di 3 Sindaci, il che presumibilmente non è l'obiettivo che si prefigge la norma.

La soluzione alternativa, peraltro più logica e coerente, è quella di considerare le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche al compenso calcolato sul primo scaglione, prescindendo così dalla formulazione letterale del decreto, il che limiterebbe gli effetti distorsivi derivanti da una applicazione letterale.

Per completezza occorre tuttavia ricordare che, previo accordo delle parti interessate, nulla sembra vietare, come mera metodologia di calcolo, di fare riferimento alle previgenti disposizioni di cui all'art. 37 dell'abrogata Tariffa Professionale contemplata dal D.Lgs. 139/2005, che avrebbe l'indubbio vantaggio di considerare tutte e tre le attività poste in essere dal Collegio Sindacale (verifiche trimestrali, relazione al bilancio, partecipazione a Consigli di Amministrazione e Assemblee).

Infine resta sempre possibile identificare un compenso fisso per tutta la durata della carica, al limite prevedendo un meccanismo di indicizzazione annuo, oltre ad una maggiorazione per le partecipazioni alle riunioni consiliari ed assembleari.

Va ancora sottolineata la necessità di prevedere un compenso specifico per l'attività da considerarsi straordinaria (quali ad esempio il ricevimento di denunce ex art.2408 c.c., l'attività di vigilanza su operazioni straordinarie, il rilascio di particolari pareri ecc.) eventualmente facendo riferimento ai criteri previsti dalla abrogata Tariffa Professionale contemplata dal D.Lgs.139/2005.

Con riferimento all'attività di controllo legale dei conti di cui al D.Lgs.39/2010 occorre ricordare che il citato art. 29 disciplina i compensi per l'attività di Sindaco di società, lasciando all'art. 22 il compito di determinare i compensi per l'attività di “revisione”, il quale rimanda alla medesima tabella C del decreto di cui trattasi ma ad un diverso riquadro, il n. 4.

La liquidazione da parte di un organo giurisdizionale di un compenso per attività di “revisione” verrà calcolata percentualmente su tre grandezze.

In particolare:

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075% (intendendosi per “passività” – secondo la definizione data dall'art. 16 del decreto – le voci B, C, D ed E del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile).

In proposito bisogna comunque richiamare che il D.Lgs. 39 del 2010, all'art. 10 comma 10, stabilisce che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale sia determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, tenuto conto delle risorse professionali e delle ore da impiegare con particolare riguardo a dimensioni, composizione e rischiosità del bilancio da esaminare.

Il decreto ministeriale 140/2012, pur prescindendo dalla rischiosità del cliente o del bilancio da esaminare, in quanto fissa dei parametri esclusivamente numerici, può comunque essere un'utile risorsa/parametro nella quantificazione dei compensi in fase di accettazione dell'incarico.